CAMERA DEI DEPUTATI

AC 3223

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Emendamento

Articolo 3.

(Impiego certificazioni verdi COVID-19)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.».

VERIFICA GREEN PASS: ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI E DEI GESTORI DELLE ATTIVITÀ

Motivazione

L'emendamento è diretto ad escludere che possa derivare alcun tipo di responsabilità e di conseguenti sanzioni amministrative a carico dei titolari e dei gestori delle attività per le quali è previsto l'obbligo di richiedere il green pass. Si ritiene infatti necessario chiarire che le eventuali responsabilità relative ai controlli sulla verifica dell'identità dei soggetti che esibiscono il green pass non possano gravare sugli esercenti. Infatti, la possibilità per gli esercenti di poter richiedere di esibire i documenti di identità (prevista dall'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021) non deve in alcun modo tradursi in attribuzione di responsabilità con applicazioni delle sanzioni previste. Sarebbe infatti paradossale che gli esercenti, soprattutto quelli più piccoli, oltre ai costi, gestionali e organizzativi, che dovranno e si fanno carico di sopportare per la verifica del green pass, possano essere ritenuti responsabili anche della verifica dell'identità personale di chi lo esibisce. Tale compito spetta indiscutibilmente alle preposte autorità pubbliche di controllo.

Testo coordinato

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.